



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla comunità e gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla comunità europea ed all'esportazione presso paesi terzi.

Rep. Atti n. 88/CSR del 18 luglio 2010

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta dell'8 luglio 2010:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n.88 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che conferisce delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82 recante: "Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/ CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso paesi terzi";

VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto, pervenuto con nota in data 21 maggio 2010 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel testo esaminato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 maggio 2010;

VISTA la lettera in data 26 maggio 2010 con la quale lo schema di decreto legislativo di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province Autonome;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica svoltasi il 10 giugno 2010 i rappresentanti delle Regioni e Province autonome hanno fatto riserva di condurre ulteriori approfondimenti al riguardo;

gh





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO


CONSIDERATO che, nel corso di una nuova riunione tecnica per l'esame del provvedimento di cui trattasi tenutasi in data 22 giugno 2010, la Regione Veneto, coordinatrice interregionale in sanità, ha formulato talune osservazioni di carattere generale ed ha avanzato specifiche richieste emendative;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola condizionato all'accoglimento di tutti gli emendamenti contenuti nel documento consegnato nella seduta medesima, Allegato sub A, parte integrante del presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla comunità e gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla comunità europea ed all'esportazione presso paesi terzi.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/050/SR27/C7

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 9 APRILE 2009, N. 82,
DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/141/CE PER LA PARTE
RIGUARDANTE GLI ALIMENTI PER LATTANTI E GLI ALIMENTI DI
PROSEGUIMENTO DESTINATI ALLA COMUNITA' E GLI ALIMENTI
PER LATTANTI E GLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO DESTINATI
ALLA COMUNITA' EUROPEA ED ALL'ESPORTAZIONE PRESSO
PAESI TERZI**

Punto 27 Odg – Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

- Si propone una riduzione del 25% degli importi delle sanzioni, con particolare riferimento ad adempimenti meramente formali come quelli di cui all'articolo 5 comma1.
- Nel titolo dello schema di decreto in parola è riportato l'oggetto D.M. n. 82/2009, in modo non corretto. Si propone di modificare il **titolo** dello schema di decreto come segue: "Decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi".
- **all'articolo 2, comma 5** la frase "...la stessa sanzione prevista dal comma 3 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti in difformità ai criteri di composizione fissati nell'allegato I del Regolamento e senza tenere

*Accettato &
Consegnato nelle
sedute dell'8 luglio
2010*

conto delle norme di cui all'allegato V dello stesso Regolamento, ovvero in difformità rispetto ai criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da euro quindicimila e euro novantamila...”.

Tale formulazione potrebbe condurre ad interpretazioni non proprie. Si suggerisce di modificare il testo nel seguente modo “... la stessa sanzione prevista dal comma 3 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti in difformità ai criteri di composizione di cui all'allegato V dello stesso Regolamento. Chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti in difformità rispetto ai criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da euro quindicimila a euro novantamila “;

- **All'articolo 2, comma 6, lettera e)** la frase “...ferma l'applicazione di quanto...”, va sostituita con la frase “...ferma restando l'applicazione di quanto...”;
- **All'articolo 2, comma 7, lettera b)** la frase “...27 febbraio 1996, n. 209...”, va sostituita con la frase “...27 febbraio 1996, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni “;
- **All'articolo 3, comma 2** la frase “...di proseguimento previsti dagli articoli 9...”, va sostituita con la frase “...di proseguimento previsti dall'articolo 9...”;
- **All'articolo 4, comma 1** la frase “...dall'art. 10, comma 1 è soggetto...”, va sostituita con la frase: “2...dall'articolo 10, comma 1 del Regolamento è soggetto...”;
- **All'articolo 4, comma 3**, la frase “...previste dagli articoli 9, commi ...”, va sostituita dalla frase “previste dall'articolo 9, commi...”;
- **Riformulazione dell'articolo 9**

Art. 9

(Istituzione fondo)

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo per le iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, che a tal fine sono versate al Bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al fondo medesimo, secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto vengono introitate dalle Aziende Sanitarie locali, Autorità competenti ai sensi del Dlgs 193/2007 a livello territoriale; dette entrate vengono così ripartite:

il 65% al Ministero della Salute per iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento e versati su apposito capitolo dello Stato, di cui al precedente comma 1;

il restante 35% viene ripartito secondo seguenti modalità:

- il 25% alle Aziende Sanitarie Locali;
- il 5% ai Laboratori del Controllo Ufficiale;
- il 5% alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Ministero dell'Economia e Finanza provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, 8 luglio 2010

